

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BURGIO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE MISURE ALIMENTARI – EMERGENZA COVID 19 – O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020

TRA

Il Comune di Burgio (AG), Codice fiscale 83001570841, P.IVA 01302890841, nella persona di che interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area I

E

l' Esercizio commerciale con sede in Via.....P.IVA....., nella persona di che interviene al presente atto in qualità di....., in esecuzione dell'Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020, della deliberazione di G.M. n. 85 del 17.04.2020 e della determinazione del Responsabile dell'Area I n. 23 del 20.04.2020,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati, giusta determinazione del Responsabile dell'Area I n. 22 del 20.04.2020.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 5,00 (cinque), 10,00 (dieci) e 20,00 (venti) sono rilasciati dal Comune di Burgio e consegnati ai beneficiari che potranno utilizzarli esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso uno o più esercizi convenzionati. Potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine perentorio del 31/07/2020 o nella diversa data indicata nel buono stesso.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa si configura quale *voucher multiuso* ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972.

L'esercizio commerciale in sede di cessione del bene dovrà emettere un documento commerciale con rilevazione dell'IVA da rilasciare al titolare del buono spesa con la dicitura “corrispettivo non riscosso”. Sulla base di questi documenti commerciali, per incassare le somme relative, l'esercizio commerciale dovrà poi emettere una nota di debito fuori capo IVA nei confronti del Comune, con il dettaglio dei buoni (numero progressivo e importo). Non è previsto il pagamento di alcuna commissione né altre ulteriori e diverse prestazioni accessorie.

Contestualmente alla nota di debito, l'esercente dovrà trasmettere all'Ente gli originali dei buoni spesa debitamente datati e firmati dal titolare e firmati e timbrati dall'esercente, unitamente ad eventuali deleghe al ritiro della merce ed alla copia dei documenti commerciali e/o fiscali emessi al cliente da cui risultino indicate le merci acquistate a titolo di prova della spesa effettivamente

sostenuta dall'avente titolo, e ad eventuali deleghe al ritiro della merce. Non saranno accettati buoni privi di data e firma.

L'Ufficio provvede alla liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento delle note di debito.

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso. L'ammontare della nota di debito non potrà in alcun modo eccedere l'importo dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili senza alcun limite. Il buono spesa è personale (ovvero utilizzabili dal titolare indicato nello stesso buono oppure da soggetto designato tramite apposito atto di delega corredato dai documenti di riconoscimento del delegato e del delegante), non è cedibile né commerciabile o convertibile in denaro e non è consentita l'erogazione del resto I buoni dovranno essere utilizzati entro e non la data indicata nello stesso.

Considerato che il Comune non tratterà alcuna commissione, i buoni dovranno essere accettati al 100%.

(facoltativo) l'esercente si impegna a riconoscere ai soggetti destinatari dei buoni uno sconto pari al _____% (in lettere _____%) sull'importo complessivo della spesa effettuata.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti (quali pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti per la prima infanzia quali latte, omogeneizzati, ecc.) e beni di prima necessità (quali prodotti essenziali per l'igiene personale e l'alloggio quali sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, nonché pannolini, farmaci e prodotti medicali, ecc.).

E' rimessa all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata dell'emergenza COVID-19.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali, acquisiti a seguito del presente avviso, verranno trattati dal Comune di Burgio nel rispetto del Regolamento UE n.2016/679 e s.m.i,

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003, del D. lgs. 101/2018 e del Regolamento UE GDPR n. 679/2016.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Sciacca, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede sopra indicata.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Burgio, _____

Il Comune di Burgio

Il Responsabile dell'Area I

L'Esercizio Commerciale
